



Associazione Regionale
Confservizi
Emilia- Romagna

OSSERVAZIONI

ALLA DGR N. 27 DEL 15/01/2018
“DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI”

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE

Art. 4 “Ambito di applicazione delle norme sulla VIA” comma 1 lettera d

1. Sono assoggettati a V.I.A.:

...

d) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening), l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;

Commento e potenziali criticità

Tale punto è analogo a quanto riportato all'art. 6 comma 7 lett c) del D.lgs 152/06 e ssmmii. Tuttavia, precisando che la VIA è necessaria *qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi*” è chiaro che i progetti di cui alla lettera d devono essere soggetti a screening.

Questo trova riscontro nel D.lgs 152/06 e ssmmii all'art. 6 comma 6 lett. a) che include tali progetti tra quelli che devono essere sottoposti a screening, ma non trova riscontro nella presente proposta di legge al corrispondente art. 5 “Ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a VIA screening”, in cui tali progetti non sono espressamente indicati.

Potrebbero crearsi ambiguità nell'interpretazione e nell' individuazione della procedura da attivare.

Inoltre non risultano chiare le tipologie di interventi che possano rientrare in tale comma

Proposta di modifica:

Modificare l'art. 5, in conformità con il D.lgs 152/06 e ssmmii includendo tali progetti tra quelli che devono essere soggetti a screening

Si richiede di specificare meglio la dicitura “sviluppo e collaudo di nuovi metodi o prodotti” anche con indicazioni di eventuali casistiche.

OSSERVAZIONE n. 2

Art. 4 “Ambito di applicazione delle norme sulla VIA” comma 1 lettera c e Art. 5 “Ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening)” comma 2, lett. a punto 5

Art. 4 c1:

1. Sono assoggettati a V.I.A.:

...

c) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, ai sensi della normativa vigente ovvero all'interno dei siti della rete Natura 2000

...

Art. 5 comma 2:

2 Ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti elencati negli allegati B1, B2 e B3 la verifica di assoggettabilità V.I.A. (screening) è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015. In attuazione di tale decreto le soglie dimensionali dei progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 sono ridotte del 50% qualora:

a) i progetti ricadano, anche parzialmente, all'interno delle seguenti aree:

...

5) zone classificate o protette dalla vigente legislazione; i siti della rete natura 2000;

Commento e potenziali criticità

Si tratta di un' incongruenza all'art. 5 comma 2 lett. a) punto 5), in quanto i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 sono, anche ai sensi del D.lgs 152/06 e ssmmii, sottoposti a VIA se ricadono anche parzialmente nelle aree naturali protette dalla vigente legislazione ovvero all'interno dei siti della rete Natura 2000.

Dalla lettura dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) punto 5, potrebbero crearsi ambiguità nell'interpretazione e nell' individuazione della procedura da attivare.

Proposta di modifica:

Prevedere la modifica dell'art. 5 comma 2 eliminando dalla lettera a il punto 5 in conformità con quanto previsto dal D.lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 6 “Verifica preliminare ed esclusioni”

1. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti assoggettati a V.I.A. ed alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) è applicabile la procedura prevista dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Commento e potenziali criticità

La procedura prevista dall'articolo 6 comma 9 del D.lgs.152/06 e ssmii riporta quanto segue:

Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.

L'applicazione di quanto sopra, per gli interventi che riguardano adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento impiantistico e/o delle prestazioni ambientali, comporterebbe la compilazione, da parte del proponente, di dettagliate check list sul progetto (già emesse con DM 03/08/2017 n. 239) e l'invio all'autorità competente che si esprime entro 30 giorni dalla ricezione con le seguenti indicazioni:

1 se la modifica comporta impatti negativi significativi

- Attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
- Attivazione della procedura di VIA

2. se la modifica non comporta impatti negativi significativi

- Presentazione dell'istanza di modifica senza l'attivazione delle procedure di cui al punto 1.

In ogni caso l'applicazione dell'articolo 6 comporterà un incremento delle procedure di assoggettabilità a VIA ed delle procedura di VIA nonché un incremento dei tempi procedurali per la conclusione delle stesse.

Proposta di modifica

È necessario che vengano indicate, anche tramite linee guida successive, delle casistiche di modifiche per le quali è necessario applicare tale articolo e casistiche di esclusione (es. introduzione/eliminazione CER dai rifiuti in ingresso, sostituzione strumentazione di misura, variazione delle metodiche campionamento, delle frequenze, dei parametri, richiesta di proroga scadenze riportate come prescrizioni, installazione presidi sicurezza, ecc.)

OSSERVAZIONE n. 4

Art. 15 “Attivazione del procedimento unico di VIA”, comma 4

Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, l'autorità competente effettua le verifiche indicate dall'articolo 27-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in caso di esito positivo, comunica, per via telematica, alle amministrazioni potenzialmente interessate l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione ricevuta in base alle modalità indicate dall'articolo 27-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Commento e potenziali criticità

Il comma prevede che l'autorità competente dia comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione ricevuta dal proponente, alle amministrazioni potenzialmente interessate. Non è previsto che tale avviso sia comunicato anche al proponente.

Proposta di modifica

Modificare il comma inserendo, oltre alle amministrazioni potenzialmente interessate, anche il proponente tra i destinatari della notifica di pubblicazione della documentazione sul sito web dell'autorità competente.

Art. 16 “Pubblicizzazione” comma 1

Ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, effettuata la verifica di completezza documentale di cui all’articolo 15, comma 5 ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l’autorità competente provvede a pubblicare sul proprio sito web l’avviso al pubblico di cui all’articolo 15, comma 2, lettera f) di cui è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L’avviso al pubblico di cui al periodo precedente tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge n. 241 del 1990.

Commento e potenziali criticità

Il comma prevede che l’Autorità competente pubblichi sul proprio sito web l’avviso al pubblico. Tale pubblicazione all’albo pretorio informatico delle amministrazioni interessate, costituisce l’avvio del procedimento.

Non è previsto, che tale pubblicazione venga notificata anche al proponente che deve pertanto verificare costantemente il sito per conoscere la data di avvio del procedimento e di consultazione pubblica

Proposta di modifica

Modificare il comma prevedendo la notifica della pubblicazione sul sito web dell’autorità competente, anche al proponente in quanto tale pubblicazione costituisce l’avvio del procedimento da cui partono i 60 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini.

Art. 18 “Integrazioni e modifiche” comma 1

1. Per quanto concerne le integrazioni e le modifiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 – bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Commento e potenziali criticità

In riferimento alle integrazioni il comma richiamato cita:

5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.

In riferimento alla richiesta di proroga da parte del proponente per la presentazione della documentazione integrativa (una sola volta per un periodo non superiore a 180 giorni), non è chiaro se i tempi del procedimento riprendano:

- alla consegna delle integrazioni, che potrebbero essere trasmesse anche in anticipo rispetto alle proroga richiesta;
- allo scadere del periodo di proroga richiesto indipendentemente dalla consegna delle integrazioni.

Cautelativamente si sarebbe orientati a richiedere il massimo della proroga avendo poi facoltà di consegnare anche prima la documentazione integrativa con la contestuale ripresa dei tempi del procedimento (caso 1), diversamente (caso 2) ci si dovrebbe orientare sulla richiesta del minor tempo di proroga necessario per la consegna della documentazione limitando conseguentemente anche la sospensione dei tempi del procedimento.

Proposta di modifica

È necessario che vengano esplicitate in questo articolo le modalità di ripresa dei tempi del procedimento a fronte della richiesta da parte del proponente di proroga per la consegna della documentazione integrativa.

Si intende porre l'attenzione anche sui seguenti punti:

1. Allegato B.2 “Altri progetti”

Si rileva che, tra i progetti sottoposti a procedura di screening, al punto B.2.50) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006,” corrispondente in maniera testuale al punto 7.z.b dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si richiamano gli impianti di recupero rifiuti NP con capacità di trattamento superiore alle 10 t/giorno (operazioni da R1 ad R9) per i quali, nella Legge Regionale 9/99 in materia di VIA (tale medesimo punto era allora codificato all'attività B.2.57), era consentita un'esclusione qualora la durata della campagna di smaltimento/recupero rifiuti fosse temporanea e della durata inferiore ai 90 giorni.

Commento e potenziali criticità

In assenza della previgente esclusione, ad oggi ci si ritroverebbe a dover presentare richieste di avvio di istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per tutta una serie di attività contenute e trascurabili sia come impatti che come durata. Tale esclusione era stata introdotta, in passato, nella L.R. 9/99 proprio con l'obiettivo di accelerare ed agevolare questo tipo di procedimenti.

2. Chiarimenti in merito agli oneri del proponente

Si evidenzia che all'art. 11 - *Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)* - comma 2, si richiama l'applicazione dell'art.19, comma 8 del D.Lgs. 152/06.

In particolare, tale comma recita: “8. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, **specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.**”

”

Commento e potenziali criticità

Si rileva la mancanza di chiarezza di tale comma, in merito al fatto che la puntualizzazione da parte dell'Autorità Competente delle “condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire” eventuali impatti sia subordinata alla richiesta da parte del proponente; pertanto si auspicano chiarimenti in tal senso, eventualmente tramite emanazione di circolare/ linee guida che ne contestualizzino l'applicazione in termini operativi.